

RISPOSTA

DEL

CARDINALE BELLARMINO

AD UN LIBRETTO INTITOLATO

TRATTATO E RISOLUZIONE SOPRA LA VALIDITÀ DELLE SCOMUNICHE DI GIO. GERSONE.

Quanto sia vero quello che dice Cristo Signor nostro, *Qui male agit, odit lucem*, Joan. III. si vede manifestamente in colui che ha tradotto in lingua volgare, e mandato fuori due piccoli trattati di Gio. Gersono: perchè sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in una sua brevissima prefazione, e come ne piccoli trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori; e quanto poco a proposito fossero gli stessi trattati pel fine che pretendeva, si è vergognato di palesare il suo nome, come ancora quello dello stampatore, anzi per esser più occulto ha finto di scrivere da Parigi, essendo pur troppo noto che ha scritto e stampato in Venezia. Ora acciò costui con la sua ipocrisia non inganni i semplici lettori, andremo esaminando le parole della sua prefazione, e poi anche le parole di Gio. Gersono da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice. Le prime parole della prefazione sono queste:

1. *Essendosi sparsa la fama in questa città, che il giorno della santissima Natività di nostro Signore contro la serenissima e religiosissima repubblica di Venezia siano state fulminate scomuniche e censure, perchè la cennata repubblica ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gli ha donato.* Se noi andiamo ricercando tutte le sorte di libertà che può avere una persona o una repubblica, noi ritroveremo altre forze che le sei seguenti: libertà d'arbitrio opposta alla necessità naturale: libertà Cristiana, opposta alla servitù del peccato: libertà civile, opposta alla servitù degli schiavi: libertà di repubblica, opposta alla soggezione d'un monarca: libertà di principe assoluto che non riconosce superiore nelle cose tempo-

rali, opposta alla soggezione d'un principe minore ad un maggiore; finalmente libertà di far male, opposta alla servitù della giustizia: qual libertà di far male s. Paolo dice essere una istessa cosa con la servitù del peccato: *Cum servi essetis peccati, liberi fuistis justitiae*. Rom. VI. Non credo che l'autore di questa prefazione parli della libertà dell'arbitrio, ch'è naturale, nè si può perdere in modo alcuno, se non secondo l'errore de' Luterani ed altri simili Eretici. Nè anco può parlare ragionevolmente della libertà Cristiana, opposta alla servitù del peccato, perchè questa non si perde per obbedire al vicario di Cristo, ma sebbene per non obbedirgli. Nè si può credere che parli della libertà civile, della quale sono privi gli schiavi, nè anco della libertà di repubblica aristocratica o democratica, della quale sono privi quei popoli che sono soggetti alla potestà regia o vogliamo dire monarchia, perchè nè il moderno sommo Pontefice, nè anco i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di governo nella città di Venezia, sapendo molto bene che alla religione Cristiana, della quale il sommo Pontefice ha la cura principale, non repugna nessuna forma di governo legittimo o sia d'un re o di ottimati o del popolo, anzi questa varietà è di non poco ornamento alla città di Dio, ch'è la Chiesa universale. Resta la libertà di principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, e di questa è verisimile che parli l'autore della prefazione; ma senza dubbio veruno s'inganna in dire che la santità di nostro signore fulmina scomuniche contro la repubblica Veneziana, perchè ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gli ha donato: e se si op-

ponga, che il far leggi e punire i delinquenti è proprio di principe assoluto, e pure nostro signore Paolo V. scomunica i capi della repubblica Veneta, perchè non gli vogliono obbedire in annullare certe leggi di cose temporali che hanno fatto; nè in rilasciare certi delinquenti che hanno messi in prigione. Si risponde, che Paolo V. sommo Pontefice scomunica i capi della repubblica Veneta, non perchè non vogliono obbedire in annullare qualsivoglia legge di cose temporali, ma leggi inique ed empie, in pregiudizio della Chiesa ed in offesa grande di Dio e del prossimo. E chi può negare, se sia Cattolico, che appartenga al Papa come pastore universale, riprendere qualsivoglia principe o repubblica de' peccati loro, e se non obbediscono, costringerli con censure Ecclesiastiche ad obbedire? così vediamo che san Gregorio Papa riprese aspramente l'imperatore Maurizio per conto d'una legge che aveva fatta pregiudizievole al servizio divino, ed Innocenzo terzo, come si legge nel capit. *Novit, de iudicis*, dichiara apertamente, che al sommo Pontefice appartiene la censura de' peccati di tutti i principi del mondo. *Non intendimus*, dice esso, *judicare de feudo, cuius ad ipsius, regem videlicet, spectat iudicium, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus et debemus*. E più a basso: *Cum non humana constitutioni, sed divine potius imitatur, qua potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo, nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocumque mortali peccato corripere quemlibet Christianum: et si correptionem contempserit, per distractionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicitur quod aliter cum regibus et aliter cum aliis est agendum. Ceterum scriptum legitur in lege divina, ita magnum iudicabis, ut parvum: nec erit apud te acceptio personarum*. Fin qui sono parole di Papa Innocenzo. E Papa Bonifacio nell'Estravagante: *Unam sanctam de majorit. et obed.* dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra deve essere drizzata dalla spirituale; perchè sebbene il principe temporale assoluto non riconosce per superiore alcun altro principe temporale: tuttavia se è Cristiano, è forza che riconosca per superiore il capo della cristianità, che è il sommo Pontefice, vicario di Cristo in terra: il quale sommo Pontefice, perchè ha per fine il bene spirituale dell'anime non s'im-

paccia del governo de' principi temporali, mentre essi non usano la loro potestà in danno delle anime loro e de' popoli o in pregiudizio della cristianità: ma quando fanno il contrario, può e deve mettervi le mani e drizzarli, e chi non crede questo, non è Cattolico. E se mi dicessi, che quelle leggi non contengono pregiudizio alla Chiesa, nè contengono peccato alcuno; risponderai, che il giudicare se una legge contiene peccato o pregiudizio alla Chiesa, tocca all'istesso sommo Pontefice che è giudice supremo. Siccome il giudicare, se un contratto civile contenga peccato di usura, appartiene al medesimo giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognizione de' peccati: similmente la santità di nostro signore Paolo V. non riprende la repubblica Veneta perchè voglia punire i sudditi suoi delinquenti, ma perchè presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono soggette ad altro superiore, che allo spirituale; nè fa conto de' sacri canoni e delle gravissime censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consacrate a Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passioni, troverà che il Papa non procura di privare la repubblica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, ma dal Demonio e dalla propria malizia; ed è una cosa istessa con la servitù del peccato opposta alla vera libertà Cristiana. E siccome i principi temporali non permettono libertà di rubare ed ammazzare e fare simili scelleratezze a' loro sudditi: perchè sono pregiudizievole alla quiete e buon governo della repubblica; così non deve il sommo Pontefice, che è capo della cristianità, permettere libertà a' principi Cristiani di far leggi pregiudizievole alla Chiesa, ed alla salute delle anime. E come non deve un pastore dar libertà alle pecore di andar vagando dove loro piace, e pascolare erbe velenose, e here acque corrotte, nè deve il nocchiero dar libertà alla nave di lasciarsi portare da qualsivoglia vento in iscogli, e sassi: così non deve il sommo pastore delle pecorelle di Cristo ed il principal nocchiero della navicella di san Pietro, dar libertà a' Cristiani di perdere essi, e far perdere ad altri l'eterna salute. Finalmente come giustamente non piace alla repubblica Veneta la libertà di coscienza, quale oggi piace a tutti gli Eretici, perchè ben vede che questa è libertà di appiagliarsi a qualsivoglia

errore, e però favorisce ed aiuta il tribunal della santa Inquisizione: così non gli deve piacere la libertà di far leggi pregiudizievole all'onor di Dio, ed al bene della madre sua spirituale, ch'è la santa Chiesa, e dovrebbe aver caro di essere di ciò ammonita e corretta dal padre suo spirituale, ch'è il vicario di Dio in terra.

2. Passa l'autore ad un'altra falsità, dicendo: *Io mi son dato a ricercare negli approvati autori, qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste*. Questa è la seconda falsità congiunta con una incredibile temerità ed intollerabile arroganza; perchè l'autore della prefazione ardisce di definire che le cause della scomunica dal sommo Pontefice fulminata contro la repubblica Veneta, siano ingiuste. E forse chi potesse parlare con questo scrittore, troverebbe che non è informato del negozio, nè sa quali siano le cause della suddetta scomunica, massime che egli stesso dice, essersi mosso a scrivere solo per una fama sparsa in Parigi: onde bisogna, che sia uno di quelli de' quali dice l'Apostolo: *Non intelligentes neque que loquantur, neque de quibus affirmant*. I Timoth. 1. È possibile, che tu sii così temerario, che senza aver prima ben inteso il negozio senza aver molto studiato, senza consultare con uomini dotti, ardisca di pronunziare una sentenza così assoluta contro del vicario di Dio? E quando bene avessi studiato assai, e conferito con altri, e fossi a pieno informato d'ogni cosa, dovevi esser così arrogante di condannare d'ingiustizia il supremo giudice del mondo, e questa tua sentenza per mezzo della stampa farla nota a tutti? Ma giacchè tutta la tua ragione, per la quale giudichi esser ingiuste le cause della scomunica del sommo Pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama sparsa, che la repubblica Veneta sia scomunicata, perchè ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gli ha donato. E noi abbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser falsa: e perchè la giustizia della scomunica fulminata dal nostro Signore è notoria a tutti, ed approvata da tutti eccetto che dagli interessati, che si guidano per passione più che per ragione, non ispereremo più parole in refutare questa falsità.

3. Seguita la terra: *E leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne di essere scritte in lettere d'oro*: Abbenchè l'arma della scomunica, ec. *avrei a desiderato, che siccome*

quasi santissimi Padri hanno prescritto a Prelati la regola che debbono osservare per usare una tal medicina a salute: così avessero insegnato alle divote e religiose coscienze, qual fosse il loro debito, quando il loro Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Cristo N. S. e da s. Paolo e da sacri canoni antichi. Non contento l'autore di aver detto una falsità contro del sommo Pontefice, ne aggiugne un'altra contro del Concilio universale, acciò così faccia ingiuria al capo ed alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende questo autore il sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perchè avendo ordinato a' Prelati, che non si servano delle scomuniche per cause leggiere, non taccia insieme insegnato a' laici come si debbono portare quando i loro Prelati non osservano quest'ordine, il quale è conforme all'ordine di Cristo, di san Paolo e de' sacri canoni antichi. Ma se avesse voluto leggere tutto il decreto del sacro Concilio, e non solo le prime parole, avrebbe ritrovato quello che finge di desiderare ed avrebbe conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficienza della dottrina. Il decreto che esso allega è il terzo della sessione ultima, in materia di riforma: e siccome nel principio del decreto si avvisano i Prelati che non si servano dell'arme della scomunica, *Temeat et levibus de causis*, cioè temerariamente e per cause leggiere: così nel fine si avvisano i laici cziandio costituiti in magistrato politico, che non tocca a loro giudicare, se il Prelato in iscomunicare osserva l'ordine debito; e però comanda a' magistrati secolari, che non ardiscono impedire che il Prelato non fulmini la scomunica, nè meno comandare che revochi la scomunica, sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito. *Nefas autem sit seculari cuilibet magistratui prohibere Ecclesiastico iudicij, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet sub pretextu, quod contenta in presenti decreto non sint observata; cum non ad seculares sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat*. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale ha provveduto ad ogni cosa: ed ha insegnato che l'ufficio de' magistrati secolari non è di resistere con forza e violenza alla pubblicazione delle scomuniche, come oggi fanno i magistrati della repubblica di Venezia, ingannati da persone, che più si diletano di adulare che

d'insegnare la verità, uno de' quali è costui a cui noi rispondiamo.

4. Ma passando più oltre aggiugne l'autore, e dice: *E mentre non trovando qui quanto desiderava rivolgendosi molti autori, mi è passato per mano anco Giovanni Gersono, dottore Cristianissimo, degno di eterna memoria, ec.* Non si può negare, che Giovanni Gersono non sia stato un dottore di molta scienza e pietà: ma l'infelicità de' tempi, per la lunghezza dello scisma nella Chiesa Romana indussero così questo dottore, come alcuni altri di quella età, a sentir poco bene della potestà della Sede Apostolica. Perciocchè volendo per mezzo del concilio generale rimediare allo scisma ed indurre i Pontefici di diverse obbedienze a sottomettere alla dichiarazione del concilio le loro pretensioni, si misero ad innalzare sopra modo l'autorità de' concilii ed abbassare grandemente quella del sommo Pontefice. E di qui nacque che caddero in manifesti errori contrarii alle sacre Scritture, ed alla comune sentenza de' Teologi che furono e prima e poi di quei tempi. Onde l'autorità del Gersono in quelle materie che concernono la potestà papale, non è di alcuno momento, e non mancavano molti altri scrittori più sicuri che si potevano allegare per intendere fin dove si stendeva la forza della scomunica, come sono san Tommaso, san Bonaventura, santo Antonino ed infiniti altri, senza addurre un autore sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia, della quale si tratta al presente.

5. Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa che ha mosso l'autore della prefazione a tradurre e mandare in luce i due trattati del Gersono acciò dice egli, ciascuna pia e religiosa coscienza leggendoli possa consolarsi, non incorrendo in quella grande avversità che Dio manda a' reprobi, di aver timore delle cose che non ne sono degne. *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor.* Ecco dove arriva la cecità umana, a servirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo e nel quinquagesimo secondo, il santo Profeta dice, che gli uomini empî non temono il vero Dio, ch'è degnissimo di esser temuto. *Non est timor Dei ante oculos eorum,* e pel contrario temono i dei falsi che non hanno nessuna forza: *Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor.* Ed ora questo nuovo dottore piglia le parole del Salmo al rovescio, volendo con esse persuadere che non si tema il vicario di Dio, e per

conseguenza non si tema il vero Dio, perchè esso dice a' suoi vicarii: *Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit.* Luc. x. Molto contrarie sono le parole di san Gregorio alle parole di questo nuovo Teologo. Perchè quello nell'omelia 26. parlando della scomunica dice, che: Nella sentenza del pastore si ha da temere, o sia giusta o ingiusta; e questo dice, che chi teme la sentenza del pastore che si persuade essere ingiusta, cade nell'avversità dei reprobi che temono dove non ci è causa di temere. E non si ferma qui il male che nasce da questa dottrina, ma va crescendo fino all'ultima ruina delle anime. Perchè chi non teme le censure del sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescovi, e chi comincia a dispregiare gli ordini del capo della Chiesa, non si farà coscienza di dispregiare qualsivoglia altro ordine. Con questo artificio Martino Lutero ha persuaso a molti, che la libertà cristiana consiste in aver la coscienza larga e non temere di prevaricare tutti gli ordini di santa Chiesa, e così abbiamo visto tanti religiosi e religiose senza scrupolo veruno uscir de' monasteri gettar via l'abito sacro, pigliar marito o moglie; e tanti popoli calpestare le sacre immagini, scordarsi delle vigilie e delle feste, non saper più che cosa sia quaresima, confessioni, vesperi e messa; e finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del vicario di Cristo in terra esser ridotte alcune provincie senza vestigio di cristiana religione.

6. Alla fine l'autore di questa prefazione non gli bastando essersi mal servito di un luogo del Testamento vecchio, si serve anco male del Testamento nuovo, dicendo: *Ma secondo l'Apostolo confortati nel Signore nella potenza della sua virtù, piglieranno lo scudo della Fede, per opporlo a' fulmini indiscreti, e l'arme dello spirito ch'è la parola di Dio.* Non poteva più apertamente Lutero, nè Calvino servirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo nell'epistola agli Efesi nell'ultimo capitolo, della resistenza che hanno da fare i fedeli contro del Demonio infernale: *Ut possitis stare contra insidias Diaboli.* E poco appresso: *In omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere.* Come anco dice san Pietro: *Cui resistite fortes in fide.* E san Giacomo: *Resistite Diabolo, et fugiet a vobis.* E questo nuovo Teologo applica questa resistenza alle censure del sommo Pontefice: come se l'Apo-

stolo in cambio di dire, armatevi con la fede e con la parola di Dio per resistere al Demonio avesse detto armatevi con la fede e con la parola di Dio, per resistere a Dio nel suo vicario. E quale è quella fede o quella parola di Dio, che insegna resistere al vicario di Dio? anzi qual è quella fede e quella parola di Dio che non c'insegna ad essere soggetti ed obbedire a' Prelati di santa Chiesa? non dice san Paolo nel capitolo xiii. dell'epistola agli Ebrei: *Obedite prepositis vestris et subjacet eis?* Non dice Cristo istesso, Matth. xviii. *Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut Ethicus et publicanus?*

Ma già è tempo, che veniamo ad osservare le considerazioni del Gersono, e chiaramente dimostrare, che o non fanno a proposito o sono erronee.

1. La prima considerazione è, che la scomunica e la irregolarità principalmente si fondano nel dispregio delle chiavi della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica. Questa considerazione è vera intendendo per dispregio la disobbedienza, o vogliamo dire contumacia, e non è contraria al fatto di nostro Signore.

2. La seconda considerazione è, che il dispregio delle chiavi può essere in tre modi, direttamente o indirettamente o apparentemente. Così dice l'interprete poco fedele; perchè il Gersono non dichiara il terzo modo con la parola *Apparenter*, ma con la parola *Interpretative*. Le quali parole sono quasi contrarie, perchè apparente è quello che pare, e non è, interpretativo è quello che non pare ed è. Ma poco importa questo fallo al negozio di che si tratta.

3. La terza considerazione è, che il dispregio delle chiavi nel primo e secondo modo, ragionevolmente merita la scomunica e conseguentemente l'irregolarità: ma nel terzo modo non sempre merita la scomunica della Chiesa, ma sebbene quella di Dio, perchè chi pecca mortalmente è scomunicato da Dio. In questa considerazione non ci è altro di male, che l'ultima parole, perchè parlandosi propriamente della scomunica, non è vero che ognuno, che pecca mortalmente sia scomunicato da Dio: altrimenti non potrebbero i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla messa o divini uffizi; il ch'è falso come ognuno sa.

4. La quarta considerazione è, che non si deve dire, che uno dispreghi le chiavi in nessun de' tre modi, quando il Prelato manifestamente

e notoriamente abusi la potestà delle chiavi. Questa considerazione è vera se si parli dell'abuso delle chiavi in cose essenziali, come sarebbe quando il Prelato eccedesse la sua potestà, o scomunicasse senza far prima monizione alcuna, o comandasse sotto pena di scomunica cose contrarie al comandamento divino; perchè allora si potrebbe dire con san Pietro: *Obediendum est magis Deo, quam hominibus.* Act. v. Ma sebbene è vera la dottrina del Gersono, tuttavia l'intenzione dell'interprete può essere molto velenosa, poichè forse vuole che le genti credano che la scomunica che nostro Signore ha fulminato sia un abuso notorio delle chiavi: essendo per lo contrario uso legittimo e santissimo, come si potrebbe chiaramente mostrare quando si trattasse di questo.

5. La quinta considerazione è, che quando il Prelato abusa della potestà delle chiavi, più sprezza egli le chiavi, e più gravemente pecca, che non fa il suddito quando non obbedisce al suo Prelato, e di qu' si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece san Paolo a san Pietro. In questa considerazione ci sarebbe assai da dire, ma perchè poco fa al nostro proposito, nol diremo solo due cose. La prima che la dottrina del Gersono pare poco sicura e meno fondata, perchè lasciando le comparazioni che possono variarsi secondo le varie circostanze, onde può essere che ora peccchi più il Prelato che usa male la potestà, ed ora peccchi più il suddito che non obbedisce: se consideriamo solamente l'usar male la potestà, e non il volere obbedire alla potestà, maggior peccato è non volere obbedire, che usar male la potestà: perchè chi usa male la potestà, fa un peccato d'ingiustizia ed offende un uomo suo suddito: ma chi non vuole obbedire al Prelato che giustamente comanda e disprezia la sua scomunica fa un peccato di ribellione ed offende la divina maestà nel suo vicario, e così disse Cristo: *Qui vos spernit, me spernit.* Luc. x. e l'Apostolo nella prima ad *Thesalonicenses* al iv. cap. *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum.* E questo dispregiare Dio nel suo vicario, si chiama dal Profeta Samuele nel I. libro de' re al cap. xv. una sorta d'idolatria. La seconda, che sebbene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato: nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo e di gravissimo eccesso. E il portare questa considerazione al

proposito presente, per incitare i sudditi a dispregiare i comandamenti del vicario di Cristo, è cosa insopportabile: perchè s.

7. La settima considerazione è, che per conoscere il dispregio delle chiavi, si ha da guardare la potestà legittima e l'illegittimo uso della potestà: e però ha bisogno di glossa quel detto comune, la sentenza del pastore o del giudice, ancor che ingiusta si deve temere. Questa è buona considerazione, e la glossa di quel detto comune si trova ne' sacri canoni, ne' quali è quell'istesso detto: cioè nel decreto di Graziano 11. quest. 3. per molti capitoli, e la somma è, che la sentenza del pastore si ha da temere quando è ingiusta, ma valida: come quando non gli manca nessuna parte essenziale ma solo qualche cosa accidentale: per esempio, un legittimo Prelato scomunica un suo suddito per causa giusta, avendolo prima avvisato ma non lo scomunica per puro zelo di giustizia sebbene per odio particolare che gli porta, o non l'ammonisce tre volte o non mette la sentenza *In scriptis*: questa scomunica è ingiusta, ma valida, e però si deve temere. Quando anco fosse veramente invalida, ma non si sapesse l'invalidità, si deve similmente temere, almeno per lo scandalo. Ne mi stendo a provare queste cose, perchè sono chiare, nè anco il Gerson le negherebbe. E da questa considerazione potrà ciascheduno raccorre, che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro i capi della repubblica Veneta, ha tutti i requisiti così essenziali, come accidentali: e però si deve temere, essendo non solo valida, ma giustissima. Perché, se ricerchi la potestà legittima, troverai che è potestà suprema, data da Dio, universalissima, sopra tutti quelli che pretendono essere pecore dell'ovile di Cristo, e membra del corpo mistico della Chiesa e cittadini della città di Dio e domestici nella casa dell'istesso Dio. Che sia potestà universale si vede chiaro in quelle parole: *Quodcumque solveris*. Matth. xvi. E che sia sopra tutti si vede in quelle altre parole: *Passce oves meas*. Joan. xxi. Dove non si restringe a queste o quelle pecore, ma rinchioda tutte quelle che sono sue: e chi questo non crede non è cattolico. Se ricerchi l'uso legittimo, troverai che non ci sono mancate molte ammonizioni, nè alcuna di quelle cose che ricerca l'ordine giudiziario. Se finalmente ricerchi la causa, troverai ch'è stata la difesa della ecclesiastica immunità, la quale il sacro con-

6. La sesta considerazione è, che può darsi caso tale, che uno non obbedendo al Prelato sia dispregiatore delle chiavi, ed un altro similmente non obbedendo, non sia dispregiatore perchè quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, o per altra ragione crederà che ci sia obbligo di obbedire, dove che il secondo saprà di certo o avrà sufficientemente probabilità che il suo Prelato usa male della potestà delle chiavi. In questa considerazione non ci occorre altro da dire, se non che non basta qualsivoglia probabilità nè probabilità di qualsivoglia abuso della potestà delle chiavi, per non essere obbligato di obbedire al Prelato. Anzi secondo la dottrina comune, acciò uno non sia obbligato di obbedire, bisogna che sia certo e notorio che il Prelato in cosa essenziale abusi la potestà; perchè è regola generale data da sant'Agostino nel libro xxii. contra Fausto al cap. 75. e seguitata dagli altri, che il suddito è obbligato ad obbedire non solo quando è certo che il superiore non comanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se comanda cosa contra Dio, perchè in caso di dubbio ha da seguitare il giudizio del superiore, e non il suo proprio ed allora solo non ha da

obbedire quando è certo, che comanda contra Dio: poichè come s'è detto di sopra: *Obediendum est Deo magis quam hominibus*.

8. L'ottava considerazione è, che più pericolo apporta l'abuso delle chiavi nel sommo Pontefice, che negli inferiori, perchè dagli abusi degli inferiori, si può appellare al Papa, ma dagli abusi del Papa, non si può appellare se non al concilio generale, il quale non si può così facilmente congregare. E sebbene prima del concilio di Costanza si teneva da molti che non fosse lecito appellare dal Papa al concilio; nondimeno l'istesso concilio ha dichiarato espressamente essere eresia il negare la superiorità del concilio sopra del Papa. Questa considerazione contiene un errore gravissimo e manifestissimo, e chi mette in campo questo errore a proposito delle cose presenti, si dimostra poco Cattolico. E per cominciare dal concilio di Costanza si dice tre cose. La prima, che detto concilio non ha dichiarato in nessun luogo essere eresia negare la superiorità del concilio sopra del Papa, veggasi, e riveggasi bene tutto il concilio, e non vi si troverà cosa tale. La seconda, che il suddetto concilio nella 4. sess. fa un decreto, dove dichiara, che l'istesso concilio di Costanza rappresenta la Chiesa universale ed ha potestà da Cristo immediatamente, alla quale potestà è obbligato d'obbedire ognuno ed anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da uomini dottissimi, che non parli di qualsivoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era allora, che tre diversi uomini si tenevano per Papa ed avevano i loro seguaci, e questo è verissimo, che la Chiesa ha potestà di dichiarare qual sia il vero Papa, e che quelli che al tempo dello scisma litigano del papato, sono obbligati di obbedire alla sentenza della Chiesa e del concilio generale. Ma che quando il Papa è canonicamente eletto ed indubbiamente è tenuto per Papa, sia obbligato di obbedire alla Chiesa o al concilio, da quel decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non può avere altra forza che di rimediare allo scisma, perchè non essendo in quel tempo il Papa nel concilio, era quel concilio un corpo senza capo, e così non aveva autorità di

dichiarare cose di fede, nè altre simili di maggiore importanza. E sebbene poi Papa Martino V. approvò il concilio Costanziese, l'approvò solo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra dell'eresie di Giovanni Wicleffo e di Giovanni Hus: ma il decreto della superiorità del concilio sopra dal Papa, non fu fatto conciliarmente, cioè con esami e dispute precedenti, e con pigliare i voti de' Padri, ma fu un decreto fatto semplicemente quanto bastava per remediare allo scisma. Onde poi Pio II. nel concilio Mantovano scomunicò chi appellava dal Papa al concilio, e la medesima scomunica rinnovò Papa Giulio II. come testifica Silvestro, *Verbo Excommunicato*, VII. num. 93. E dipoi tutti i sommi Pontefici la rinnovano nella Bolla, detta in *Cena Domini*, e finalmente Papa Martino V. col voto dell'istesso concilio di Costanza, dichiara che i sospetti di eresia devono esser interrogati di molti articoli ed in particolare, se credono che il sommo Pontefice abbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio e certo se la suprema potestà è nel Papa, non può essere che il concilio sia sopra del Papa, altrimenti la suprema potestà sarebbe nel concilio, e non sarebbe nel Papa, e di qui si vede, che il concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deve intendere come abbiamo detto, altrimenti sarebbe contrario a se stesso, e quando si ammettesse contrarietà, più si dovrebbe credere al decreto secondo fatto dal Papa e dal concilio insieme, che al primo fatto dal concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo. Ma lasciato da parte il concilio di Costanza, che l'opinione del Gerson sia manifestamente erronea, si può provare con somma brevità, con l'autorità della Scrittura, de' concilii e della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo dà autorità alla Chiesa o a' concilii sopra de' loro pastori, e molto meno sopra del sommo Pastore, ma sebbene al rovescio dice san Paolo negli Atti Apostolici al cap. xx. che Dio ha posti i Vescovi per reggere la Chiesa di Dio, ed il suo vicario disse Cristo, Matth. xvi. *Super hanc petram edificabo Ecclesiam meam*, dove che Cristo facendo san Pietro fondamento della Chiesa, fu come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perchè quello ch'è il fondamento nella casa è il capo nel corpo. E noi vediamo, che il capo ha potestà soprattutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà so-

pra del capo. Così in san Giovanni al XXI. quando Cristo disse a s. Pietro: *Pasce oves meas*, lo fece pastore di tutto il suo ovile, e non è dubbio, che l'ovile non ha autorità sopra del pastore, ma sibbene il pastore sopra dell'ovile. Finalmente quando disse il Signore in s. Luca al XII. *Quis est fidelis dispensator et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam?* senza dubbio dichiarò, che il Vescovo nella Chiesa particolare, ed il Papa nell'universale, è come un maggiordomo o maestro di casa generale, nella famiglia di Dio. E siccome il maggiordomo ha potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non ha potestà sopra di esso, così il Vescovo ha potestà sopra la sua diocesi ed il Papa sopra tutta la Chiesa, e la diocesi non ha potestà sopra il Vescovo, nè la Chiesa eziandio congregata nel concilio ha potestà sopra del Papa; e però soggiugne in quell'istesso luogo il Salvatore: *Quod si dixerit servus ille in corde suo moram facit dominus meus venire, et ceperit percutere servos et ancillas, edere, et bibere et inebriari venit Dominus serui illius in die qua non speret, et dividet eum partemque ejus cum infidelibus ponet.* Dalle quali parole si raccoglie, che quando il maggiordomo della casa di Dio non si porta bene, non vuole Dio che sia punito dalla famiglia, ma riserba a se stesso l'autorità di giudicarlo e punirlo. Dunque secondo le Scritture sacre non avendo la Chiesa, e per conseguenza il concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al concilio, ma sebbene dal concilio al Papa. La medesima verità che abbiamo provata con la Scrittura testificano ancora i sacri concilii. Quando s. Marcellino Papa commise quel fallo di sacrificare agl'idoli per timore della morte: si congregò un concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel concilio confessò che non era in sua potestà di giudicare il Papa, *Prima Sedes a nemine judicabitur.* E di questo concilio fa menzione Papa Nicolò primo in un'epistola all'imperator Michele. Similmente un concilio romano congregato da san Silvestro Papa nell'ultimo canone dichiara, che la prima Sede, ch'è quella del Papa non può essere giudicata da nessuno. Il concilio Calcedonense, che è uno de' quattro primi concilii generali, nella terza azione condanna Dioscoro Patriarca d'Alessandria,

insieme con tutto il concilio secondo Efesino perchè ebbe presunzione di giudicare il Papa di Roma. Ora se il primo Patriarca dopo il Romano, insieme con un concilio generale, non ha potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente, che il concilio non è sopra del Papa, altrimenti lo potrebbe giudicare. Appresso, il concilio quinto Romano sotto Papa Simmaco approvò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio, *Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari: Sedis istius Præsulem suo sine questione reservavit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores eam tantum debere innocentiam.* Nel concilio generale ottavo alla 7. azione leggiamo così: *Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus judicasse, de eo vero neminem judicasse legitur.* Scrive Paolo Emilio nel III. libro della sua istoria, che essendosi congregato un gran concilio di Vescovi alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte a Papa Leone terzo, tutti i Vescovi insieme gridarono, che non era lecito a niuno di giudicare il sommo Pontefice. Il concilio generale Lateranense sotto Alessandro terzo, avendo da fare un decreto del modo di eleggere il sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elezione usare particolare diligenza, perchè se si erra, non si potrà poi aver ricorso ad alcun superiore, perchè non ci è nessuno in terra superiore al Papa. Leggasi il cap. *Licet, extra de electione.* Finalmente nel concilio Lateranense sotto Leone V. nella sessione undecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsivoglia concilio, e che però a lui solo tocca di convocare, di trasferire e di licenziare i concilii. Ora se gl'istessi concilii confessano di essere sottoposti al Papa, chi avrà ardire di dire, che il concilio è sopra del Papa, o che si possa appellare dal Papa al concilio? Ma vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità. La Chiesa santa non è simile alla repubblica di Venezia o di Genova o d'altra città, ch'è da al suo doge quella potestà che gli piace; e però si può dire che la repubblica è sopra del principe. Nè anco è simile ad un regno terreno, nel quale i popoli trasferiscono la loro autorità nel monarca ed in certi casi possono liberarsi dal dominio regio e ridursi al governo di magistrati inferiori, come fecero i Romani, quando passarono dal dominio regio al governo consolare. Per-

chè la Chiesa di Cristo è un regno perfettissimo ed una monarchia assoluta, che non dipende da popoli, nè da essi ha la sua origine, ma dipende solo dalla volontà divina. *Ego autem* (dice Cristo nel Salmo II.) *constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum ejus.* E l'Angelo disse alla Vergine, Luc. I. *Dabit ei Dominus sedem David patris ejus, et regnabit in domo Jacob in aeternum, et regni ejus non erit finis.* Ed in mille altri luoghi si legge il medesimo. E che non dipenda questo regno dagli uomini lo mostra Cristo, quando dice: *Non vos me elegistis, sed ego elegi vos.* Joan. xv. E noi lo confesseremo quando diremo: *Fecistis nos Deo nostro regnum,* Apoc. v. E questa è la causa, che questo regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia: *Quis est servus fidelis et prudens quem constituit Dominus super familiam suam?* Matth. xxiv. perchè il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, nè ha da lei la sua autorità. Ora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria conseguenza che il vicario generale di Cristo non dipenda dalla Chiesa, ma solo da Cristo, dal quale ha tutta la sua autorità, come ancora vediamo nei regni terreni, che il vicere non ha l'autorità del regno, ma dal re, nè può essere giudicato o punito da' popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gersone si è ingannato, e chi lo seguita s'inganna e va contra la dottrina delle Scritture de' sacri concilii e della manifesta ragione. E se dicesse quello che soleva dire l'istesso Gersone, è pure scritto in san Matteo al cap. XVIII. *Dic Ecclesia, et si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, et publicanus.* risponderei, che in quel luogo per la Chiesa s'intende il Prelato, ch'è capo della Chiesa, e così l'espone san Giovanni Crisostomo hom. 61. in Matth. e Papa Innocenzo terzo cap. *Nonit, de judiciis,* e così dimostra la pratica della Chiesa universale di tutto il mondo e di tutti i tempi, che chi vuol denunziare un peccatore alla Chiesa ed osservare questo precetto non congrega un concilio, ma ricorre al Vescovo o al suo vicario.

9. La nona considerazione è, che non s'incorre nel dispregio delle chiavi quando il Papa abusa onormissimamente e scandalosissimamente la sua potestà. Questa considerazione è vera in sé ma è ingiuriosissima insieme alla santità di nostro Signore ed alla santa Sede Apostolica, come se fosse solita abusare in quel modo le chiavi del regno del cielo.

Simili sono le arti degli Eretici moderni che per fare al mondo odiosa la potestà pontificia, spargono le più infami calunnie che la malignità di Satanasso loro capo gli sa insegnare. E dovrebbero i Veneziani stessi abborrire e punire simili difensori.

10. La decima considerazione è, che non incorrono nel dispregio delle chiavi quelli che procurano difendersi contra tali pretese sentenze per mezzo della potestà secolare, perchè la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. Questa è una perniciososa dottrina, e dalla quale possono succedere infiniti scandali, perchè sebbene quella sentenza è vera, *Vim vi repellere licet*: cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitazioni, perchè deve essere forza ingiusta: che non abbia rimedio, se non la forza: che la resistenza sia incontinentemente: ed altre, come dichiara Silvestro *Verbo Bellum 2.* e gli altri dottori che trattano questa materia; e però se non s'applica a certi particolari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando gli sbirri prendono qualche duno e gli legano le mani, certo è che gli fanno violenza e nondimeno non gli è lecito far violenza agli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera sono costretti a vogare; chi dubita che gli si usa gran violenza? e tuttavia non dirà nessuno che abbia giudizio che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al comite parimente quando uno è forzato dal superiore o Ecclesiastico o secolare a restituire ad altri la roba o la fama, osservare la fede e le promesse, non si può dire che colui così forzato possa con forza resistere e ribellarsi contro del suo superiore. E per lasciare infiniti altri esempi, quando talvolta i magistrati o principi impongono gravezze a' popoli e li forzano a pagarle: non credo gli piacerebbe che alcuno insegnasse a' popoli a far ribellione sotto pretesto che *Vim vi repellere licet.* E che gran confusione sarebbe nelle case e nelle città e ne' regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza, con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza che usano i Prelati, quando con le censure costringono i sudditi ad obbedire, certo è che non è lecito resistere con forza: perchè se quello che non vuole udire la Chiesa, deve essere considerato da noi, secondo il coman-

damento del Signore, come gentile e pubblicano; certamente quello che con forza vuole resistere alla Chiesa, deve essere da noi stimato peggio che gentile e pubblicano. E quanto al ricorso ai principi secolari in materia di scomuniche, già il sacro concilio di Trento ha provisto, vietando espressamente sess. 23. cap. 3. a' principi secolari che non impediscono i Prelati acciò non iscomunicchino, nè comandino che siano rinvocate le scomuniche già uscite fuora, essendo che questo non è loro ufficio. Finalmente se veniamo al negozio di che oggi si tratta, è fuora di ogni proposito l'addurre quel principio, *Vim vi repellere licet*; perchè la forza che fa il Papa alla repubblica Veneta, è forza paterna e giusta, conforme alla Scrittura e sacri canoni, ed usata in ogni tempo da' Prelati di santa Chiesa: ed ha il rimedio pronto senza ricorrere a forza, nè ad aiuto de' principi, che è l'obbedienza e l'umiltà, senza della quale ogni altro rimedio è vano.

11. La undecima considerazione è, che non s'incorre nel dispregio delle chiavi, quando qualche giureconsulto o Teologo in sua coscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere, massime se si osserverà la debita informazione e cautela, che non seguiti scandalo nè deboli quali reputano che il Papa sia un Dio che abbia ogni potestà in cielo ed in terra, etc. Questa considerazione per parlare modestamente è molto poco considerata, perchè almeno avesse detto il Gersone, che un ignorante può rimettersi in cose dubbie al giudizio di un Teologo o giureconsulto che abbia nome di gran dottrina e bontà. Ma che si può rimettere a qualsivoglia Teologo o giureconsulto, massime in materie di obbedienza al sommo Pontefice, è una grandissima temerità, perchè non è dubbio, ma certissimo, che in cose dubbie si ha da obbedire al superiore; ed allora solo non si ha da obbedire quando è certo e chiaro, che il superiore comanda cose contrarie al comandamento di Dio: e poi quanti Teologi o giureconsulti si trovano che per ignoranza o per malizia si possono ingannare? et se uno l'insegna in un modo e l'altro al contrario, a chi ti rimetterai? I principi secolari non permetterebbero in modo veruno, che quando hanno dato una sentenza, il re potesse scusarsi dall'obbedienza, perchè un giureconsulto o un Teologo in coscienza sua gli ha detto, che quella sentenza non si ha da osservare: quanto meno dunque si deve

tollerare ciò in materia dell'obbedienza a vicario di Cristo, al quale tutti i cristiani *Jure divino* sono obbligati di essere soggetti ed obbedienti? E se i deboli sostengono che il Papa sia un Dio e che abbia ogni potestà in cielo ed in terra più piace all'onnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei che parendogli esser savii procurano di abbassare l'autorità del vicario di Cristo, come fanno oggi tutti gli Eretici. Non è gran cosa che il Papa sia stimato un Dio in terra, poichè di tutti i principi dice il Salmò: *Ego dixi dñi estis*, nè è inconveniente che si dica, che il Papa abbia ogni potestà in cielo ed in terra, poichè Cristo ha detto: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in celis*. Il che però si dichiara, e s'intende sanamente da veri e dotti cattolici: ed in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del sommo Pontefice che pochi arrivano a capirla, perchè può fare tutto quello che è necessario a condurre le anime paradiso, e può levare tutti gli impedimenti che il mondo o'l Demonio con tutta la loro forza o astuzia possono opporre: onde s. Cirillo citato da san Tommaso nell'opuscolo *De primatu Petri* dice, che siccome Cristo ebbe dal Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa: così Cristo diede a s. Pietro ed ai suoi successori pienissima potestà sopra tutta la Chiesa.

12. La duodecima considerazione è, che quelli fomentano il dispregio delle chiavi, i quali docendo resistere all'abuso delle chiavi, si dividono tra loro e s'impediscono l'un l'altro. La verità è, che si deve tentare ogni via favorevole ed utile col sommo Pontefice, quando male informato pronunzia ingiuste sentenze, ma se l'umil diligenza non giova, si deve dar di mano ad una virile ed animosa libertà. Questa considerazione era molto a proposito a tempo del Gersone; perchè essendo allora uno scisma di tre Papi, de' quali ciascuno fulminava sentenze di scomuniche contro i seguaci dell'altro. In quel tempo era bene, che i fedeli si unissero a levare lo scisma, e poco si curassero di quelle scomuniche, poichè non era certo chi di loro fosse il vicario di Cristo e non ostante quelle scomuniche attendessero al negozio dell'unione della Chiesa. Ma ora che per grazia di Dio abbia un Papa solo, e quello indubitato e certo, questa considerazione non è a proposito: nè ad altro serve, che a fare un nuovo scisma de' membri contro del loro capo.

RISPOSTA.

Al secondo opuscolo del Gersone, intitolato: *Esame di quella asserzione, Sententia Pastoris etiam injusta est timenda.*

Nel secondo opuscolo l'istesso Gio. Gersone riferisce, che un certo commessario Apostolico in un suo processo pubblico pose la seguente asserzione. *Le nostre sentenze quantunque fossero ingiuste si debbono osservare, e temere.* Sopra la quale asserzione si fa una censura divisa in più proposizioni e sono le seguenti:

Prima questa asserzione è falsa. Seconda questa asserzione è impossibile. Terza questa asserzione è erronea, quanto a' costumi. Quarta questa asserzione è sospetta di eresia. Quinta questa asserzione rende il suo autore sospetto nella fede: e però deve esser chiamato in giudizio, acciò dichiarati o ritratti la sua sentenza: e se sarà pertinace nel suo parere, si dovrà lasciare in mano della giustizia secolare.

Questo è in somma il giudizio del Gersone, il quale come sia troppo rigoroso, si vedrà dal discorso seguente. Quel commessario o vero o finto che sia, non contento di dire, che le sentenze sue ancorchè ingiuste, dovevano esser temute, conforme al detto di s. Gregorio, aggiunse, che dovevano ancora essere osservate. E sebbene poteva fare di meno di aggiungere quelle parole, nondimeno non sono degne di una censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello che si poteva pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel commessario, e di ambedue con brevità discorreremo. Prima riprendo, che indistintamente abbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere ancorchè ingiuste: perchè pare che abbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si abbiano da temere, e pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle che sono ingiuste, ma valide, come si raccoglie dal Graziano 11. q. 3. *Per totum.* A questo si risponde, che il commessario ha parlato in quel senso che parla s. Gregorio ed i sacri canoni. E siccome s. Gregorio dice, che la sentenza del Pastore o giusta o ingiusta che sia si ha da temere: sebbene parli indistintamente; non si raccoglie però che ogni sentenza del Pastore si ha da temere,

ma solo quella che non è nulla, sebbene ingiusta. Così dalle parole del commessario non si ha da raccogliere che tutte le sentenze si hanno da temere, ma solo quelle che non sono invalide manifestamente, sebbene sono ingiuste. In somma la calunnia si dà alle parole del commessario, si potrebbe dare anco alle parole di s. Gregorio. Secondariamente riprende il Gersone, che il commessario abbia detto, che le sue sentenze sebbene fossero ingiuste si devono temere ed osservare; perchè altra cosa è osservare, altra cosa è temere. L'ingiustizia del tiranno si può temere, ma non osservare. E chi dice che l'ingiustizia si debba osservare, dice il falso e sta in errore. A questo si risponde, che il commessario (per quanto si può credere) non parlava del comandamento di qualche cosa ingiusta, ma parlava della sentenza della scomunica in quanto è una pena, che priva l'uomo della partecipazione de' Sacramenti, e della conversazione de' fedeli, ed in questo senso si può dire benissimo che la sentenza della scomunica ingiusta si deve temere ed osservare: perchè non sono cose diverse temere la scomunica ed osservare la scomunica: perchè chi la teme, si astiene dalla partecipazione de' Sacramenti e dalla conversazione de' fedeli, e così l'osserva; e chi non l'osserva, ma pratica co' fedeli e partecipa i Sacramenti non la teme. Sicchè il Gersone ha preso equivoco fra la sentenza che comanda qualche cosa e la sentenza che priva di qualche cosa; ed avendo sopra l'equivoco fondato il suo discorso, non è maraviglia se l'ha fondato in aria. Ma poniamo caso che il commessario abbia parlato della sentenza che comanda qualche cosa sotto pena di scomunica ancora in questo modo non ha parlato male: perchè quella tale sentenza ovvero comanda una cosa chiaramente buona, come restituire la roba d'altri; o una cosa chiaramente mala, come rubare o bestemmiare; o una cosa della quale è dubbio se sia o non sia mala come andare alla guerra, che è dubbio se sia giusta o ingiusta. Se comanda cosa chiaramente buona, si ha da osservare, e temere, cioè si ha da osservare facendo quello che si comanda per timore di non cadere nella scomunica e può essere che tale sentenza sia ingiusta, non avendo preceduto tre monizioni sebbene sia valida, perchè comanda una cosa buona ed è fulminata da chi ha potestà di fulminarla, ed è preceduta almanco una monizione, se

la sentenza è dubbia se comandi cosa mala o non mala, si ha da osservare e temere, perchè in caso di dubbio deve il suddito stare al giudizio del superiore, e non al proprio, come di sopra si è detto ed è dottrina comune de' santi Padri. Se la sentenza comanda una cosa, che chiaramente sia peccato allora non si deve osservare nè temere, e chi dicesse che si deve osservare sarebbe in errore, e di tale asserzione sarebbero vere le cinque proposizioni del Gersone, perchè senza dubbio è falso che una sentenza che obbliga a peccare si abbia da osservare, ed anco è impossibile, che una sentenza comandi un peccato ed obblighi all'osservanza, e di più è sentenza erronea quanto a' costumi perchè insegna a far male; ed anco quanto alla fede, perchè chi dice che sia lecito far male, è Eretico e se non si pente, si deve dar alla giustizia secolare acciò sia punito come merita. E questa tal sentenza, non solo non si deve osservare, ma nè anco temere, perchè dice il Salvatore: *Nolite timere eos qui occidunt corpus*: e più tosto ha l'uomo da morire, che osservare una tal legge. Onde non si trova quel quarto membro, che il Gersone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debba o si possa temere, ma non osservare, parlando del timore che induce all'osservanza. Sebbene si può avere uno spavento naturale del tiranno che comanda l'iniquità. Ma nè anco in questo ha errato il commessario, perchè sempre ha parlato della sentenza ingiusta, ma valida, quale non è questa che comanda il peccato, la quale è notoriamente nulla. Ecco dunque come tutto il discorso del Gersone è fondato in aria, e chi l'ha tradotto e messo in luce per inse-

gnare a' Veneziani a dispregiare la sentenza giusta e valida del sommo Pontefice, ha dimostrato di avere più malignità che giudizio. Aggiunge a questo discorso il Gersone alcune proposizioni, per mostrare quello che può e deve fare il re cristianissimo, per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, delle quali proposizioni non è necessario che discorriamo in questo luogo. Prima, perchè tutte si fondano in quel principio, che la potestà del concilio, sia sopra quella del Papa, perchè non per altro vuole il Gersone che non possa il Papa mutare i canoni antichi, ne quali fondava allora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perchè crede, che quei canoni essendo de' concilii non siano soggetti alla volontà e potestà del Pontefice. Ora questo principio è stato dichiarato falso, nè crediamo che i Veneziani lo possano avere per vero. Secondo, perchè dopo i tempi del Gersone nel concilio Lateranese sotto Leone decimo, fu derogato alla prammatica che difendevano le Chiese Gallicane, et furono fatti i concordati fra il sommo Pontefice Leone, ed il re cristianissimo: e così ora non si nomina più la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice, anzi il re cristianissimo e tutti i Vescovi di Francia conservano pace ed unione con la madre loro che è la Chiesa Romana, e col padre loro che è il Papa vicario di Cristo e successore di san Pietro. Terzo perchè la libertà Gallicana, della quale scrive il Gersone non ha che fare niente con la libertà, che ora pretende la repubblica Veneta, poichè quella si fondava ne' canoni antichi, questa è contraria a' canoni, così antichi come moderni.

LAUS DEO.

RISPOSTA

DEL

CARDINALE BELLARMINO

ALLA DIFESA DELLE OTTO PROPOSIZIONI

DI GIOVANNI MARSILIO NAPOLITANO